

Oggetto: Piano Regolatore Comunale – Adozione Variante parziale n. 23.

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale n.23 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“Tutela ed uso del suolo”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di *“varianti”* sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016;
 - n.22 approvata con delibera del C.C. n.29 del 07.06.2017.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo, relativamente alla Variante Parziale n.23, relaziona che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 20.06.2018 si è dato avvio all'iter per la redazione di una Variante Parziale ex art. 17, comma 5, della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 25.03.2013 n. 3 e dalla L.R. 12.08.2013 n. 17, individuando le linee di indirizzo e gli obiettivi che si intendevano perseguire;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 275 del 05.07.2018 è stato incaricato della predisposizione della Variante Parziale n. 23 l'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo
- lo scopo della Variante Parziale n.23, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - a) prendere atto dell'avvenuta vendita del complesso già *“Consorzio Agrario”* e della volontà della Società di non procedere alla sua rilocalizzazione nel Comune di Moretta, con conseguente aggiornamento dell'Art. 22 delle NTA di PRGC.
 - b) Prendere atto dell'avvenuta vendita alla Croce Rossa Italiana dell'ex *“Scuola Elementare”* (blocco individuato con il numero 2) presente nel Centro Storico, per destinarla a loro sede.
 - c) Prendere atto dell'ampliamento della *“scuola elementare comunale”*.
 - d) nella Zona Ir4, aderire alla richiesta della Società INALPI volta a trasformare un'area di 316 mq. destinata a *“verde pubblico”* in *“parcheggio”* a completamento di quello attiguo già esistente.
 - e) nella Zona Ic6, aderire alla richiesta di vendita da parte del Comune di una striscia di terreno (mq. 155) compresa fra il parcheggio già esistente e la proprietà individuata a Catasto al F. 19 – part. 448 e 550, per regolarizzare l'attuale conformazione del parcheggio stesso, senza però che questa costituisca ampliamento della *“superficie fondiaria Sf”* ai fini del *“rapporto di copertura fondiaria Rc”*.
- le modifiche apportate dalla presente Variante Parziale n. 23 non mutano l'impianto normativo approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili ad una variante generale o strutturale;
- la Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione dell'ultima Variante Generale (n.17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;*
 - b) *non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*

- c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;*
 - e) *non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;*
 - f) *non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 6%;*
 - g) *non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
 - h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*
 - i) *non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012.*
- la variante rispetta i parametri di cui all'Art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii, rispetto al complesso delle varianti precedentemente approvate, in quanto:
- lettere c) e d): le trasformazioni/riduzioni delle aree a servizi sono inferiori al limite dello 0,5 mq/ab.;
 - lettera e): non cambia il totale degli abitanti insediabili che restano sempre 5051 come già previsto nel vigente PRGC;
 - lettera f): l'incremento della superficie territoriale è inferiore al limite del 6%;
- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto raccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", Parte Seconda -intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)"- inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:
- l'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: "Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano."
 - l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-
 - l'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."
- con Delibera della Giunta Comunale n. 85 del 07.06.2012 si è provveduto alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., presso lo Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta individuando nel Responsabile Area Edilizia Privata, o suo delegato, il responsabile dei procedimenti di valutazione;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 11.07.2018 l'Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, incaricato della redazione della Variante Parziale n.23 al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione della Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la Variante alle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con nota prot. n. 5897 del 17 luglio 2018, l'Organo Tecnico Comunale, ha dato avvio al procedimento amministrativo per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, preventiva

all'adozione della Variante Parziale n.23 al PRGC, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 convocando per il giorno 20 agosto 2018 i seguenti Enti competenti in materia ambientale:

PROVINCIA DI CUNEO Settore Gestione del Territorio, Cuneo

ASL CNI, Saluzzo

ARPA, Cuneo

trasmettendo loro copia del "*Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica*" adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 11.07.2018;

- l'Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 20.08.2018, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell'Arpa e dell'Asl CNI, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 23 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e ha disposto l'esclusione della Variante Parziale n. 23 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 23, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell'Azienda Sanitaria Locale CNI, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo;
- nella seduta del 10.09.2018 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla adozione della Variante parziale n.23.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo conclude il suo intervento e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti documenti predisposti dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo incaricato della redazione della 23° Variante Parziale al P.R.G.C:

El. A1 - Relazione illustrativa in variante

El. D3 - Tavola 4 - Azzonamento - P.R.G.C. in variante

El. D4 - Tavola 4bis - Planimetria del Centro Storico - P.R.G.C. in variante

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa Carlo.

Esaminati gli elaborati tecnici all'uopo predisposti.

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

Vista la L.R. 40/98 ed in particolare l'art. 20 della legge stessa.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio).

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico lavori pubblici e urbanistica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n. 213/2012 .

Con votazione espressa in forma palese, come segue:

Presenti n. 11

Astenuti n. zero

Votanti n. 11

Voti a favore n. 11

Voti contrari n. zero

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa Carlo e di considerarla parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale in data 20.08.2018 di esclusione della Variante Parziale n.23 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art.11 del D.Lgs. 4/08;
3. di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. in data 20.08.2018, di esclusione della Variante Parziale n. 23 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
4. di adottare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., l'allegato progetto preliminare di Variante Parziale n. 23 al P.R.G.C., predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
El. A1 - Relazione illustrativa in variante
El. D3 - Tavola 4 - Azionamento – P.R.G.C. in variante
El. D4 – Tavola 4bis – Planimetria del Centro Storico – P.R.G.C. in variante
5. di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17, comma 6, secondo periodo, della L.R. 56/77 e s.m.i.
6. di dare atto ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, che la presente Variante Parziale n. 23 è conforme con i piani sovracomunali conosciuti a questo Comune e non interferisce coi vincoli imposti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale Provinciale;
7. di dare atto di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con la Variante Parziale n. 23 in oggetto;
8. di dare atto che dovranno essere rispettate le misure di salvaguardia di cui al P.R.G. vigente, nonché le misure previste dall'art. 58 della L. R. 56/77 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare sul sito informatico del Comune di Moretta la presente delibera di adozione del Progetto Preliminare "Variante Parziale n.23 al P.R.G.C.", con i relativi allegati, e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della presente Variante;
10. di inviare, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la presente delibera alla Provincia di Cuneo affinché, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, si pronunci in merito alle condizioni di classificazione della Variante n.23 come variante parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nonché sulla compatibilità della Variante stessa con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;

DOPODICHE' con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 al fine di consentire la definitiva conclusione dell'iter e l'attuazione della variante.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to: Sergio Banchio

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mina Roberto

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20 SET. 2018 al 5 OTT. 2018

Moretta, 20 SET. 2018

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta, **20 SET. 2018**



Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi